



Università  
degli Studi  
di Ferrara

COMMISSIONE ETICA

La Commissione etica dell'Università degli studi di Ferrara, composta dal Prof. Andrea Pugiotto (Presidente), dal Prof. Gian Mattero Rigolin, dalla Dott.ssa Cristina Munari, dalla Dott.ssa Paola Migliori, dal Sig. Edoardo Luigi Manfra, coadiuvata sul piano amministrativo dalla dott.ssa Cinzia Mancini, ha assunto la seguente delibera a conclusione della procedura sulla richiesta di parere prot. n. 66968/2018.

La delibera è stata redatta dal Presidente e approvata all'unanimità dai membri della Commissione etica - con la doverosa astensione del Prof. Rigolin (vedi, *infra*, punto 3.5) - nella seduta del 10 gennaio 2019.

### *I fatti*

1. La presente procedura prende avvio con l'acquisizione agli atti della documentazione (protocollata in data 1 giugno 2018, Repertorio n. 60/2018 - Prot n. 66968) prodotta dal Prof. Giorgio Zauli (Ordinario di Anatomia umana e Rettore pro-tempore dell'Università degli studi di Ferrara) al Senato Accademico del 30 maggio 2018, e consegnata alla Commissione etica con esplicita richiesta d'esame nella sua prima seduta utile.

Con tale documentazione - resa inoltre temporaneamente disponibile alla visione di tutti i dipendenti dell'Ateneo - il Prof. Zauli intende rispondere alle accuse rivoltegli dal Sig. Leonid Schneider che, qualificandosi come giornalista indipendente con specialità in etica della ricerca, aveva pubblicato sulla propria pagina web (*For Better Science*) un rapporto relativo a presunte manipolazioni di dati di esperimenti di citofluorimetria e di *western blot* in dieci prodotti scientifici pubblicati tra il 1998 e il 2009 dai Proff. Giorgio Zauli e Paola Secchiero, entrambi afferenti all'Ateneo di Ferrara. Di tale rapporto la Commissione etica è stata informata dallo stesso Sig. Schneider, tramite due mail inviate al suo Presidente in data 15 maggio 2018.

## *La procedura*

2. Complessivamente, la presente procedura ha impegnato sei riunioni di questa Commissione (svoltesi nelle date del 1 giugno, 21 giugno, 10 luglio, 23 novembre, 11 dicembre del 2018, 10 gennaio del 2019) e ha richiesto due attività peritali entrambe esperite durante il periodo estivo-autunnale (3 agosto-22 ottobre 2018).

Lo iato temporale tra l'acquisizione degli esiti delle attività peritali (fine ottobre 2018) e la prima riunione successiva (fine novembre 2018) si è imposto per consentire all'Amministrazione universitaria e al Senato Accademico di espletare la procedura per la designazione del rappresentante della fascia dei ricercatori in seno alla Commissione etica, in ragione dell'avvenuta decadenza del precedente membro, Prof. Ciro Grandi, a seguito della sua presa di servizio quale professore associato avvenuta in data 1 settembre 2018.

Va altresì segnalata che, nella presente procedura, la Commissione ha potuto avvalersi del contributo della componente studentesca solo a partire dalla seduta del 23 novembre 2018, in ragione delle dimissioni della rappresentante, Sig.ra Annalisa Barichello, formalizzate in data 19 gennaio 2018, solo tardivamente sostituita dal Sig. Edoardo Luigi Manfra.

La forzata stasi della procedura intervenuta tra ottobre e novembre 2018, dunque, ha consentito all'organo di ricomporre finalmente il suo regolare *plenum*.

3. Ai fini della valutazione preliminare circa la loro ammissibilità, l'istanza del Sig. Schneider e la documentazione prodotta dal Prof. Zauli sono state esaminate dalla Commissione etica nella riunione del 1 giugno 2018.

3.1. Sotto il profilo oggettivo, la Commissione ha rilevato nei fatti in questione possibili profili di violazione dei principi ispiratori (cfr. Preambolo) e delle regole di condotta (cfr. artt. 3, 2° comma; 7, 1° comma, lett. b) del Codice etico d'Ateneo, poste anche a tutela della reputazione dell'Università degli studi di Ferrara (art. 11, 1° comma). Sul rispetto di tali principi ispiratori e regole di condotta la Commissione etica è chiamata a vigilare (art. 15, 1° comma) e ad esercitare funzioni di controllo (art. 15, 4° comma, lett. a).

Le presunte violazioni del Codice etico emergenti dalla vicenda fatta oggetto delle due istanze, dunque, sono state valutate – in sede preliminare – non manifestamente infondate.

3.2. Sotto il profilo soggettivo, l'istanza del Sig. Schneider è stata dichiarata inammissibile, per la ragione assorbente della carenza di legittimazione ad agire del ricorrente davanti a questa Commissione: secondo il Codice etico, infatti, possono rivolgersi ad essa esclusivamente «i professori, i ricercatori, il personale tecnico amministrativo, gli studenti e ogni altro membro dell'Ateneo» (art. 14, 1° comma), includendosi nella categoria residuale «tutti coloro che a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Università» (così il Preambolo).

Tale perimetro soggettivo è coerente con la natura della Commissione etica, che non è organo giurisdizionale attivabile da chiunque. Trattasi, invece, di un organo di conciliazione interno alla comunità universitaria di Ferrara, chiamato a favorire, ove possibile, la composizione amichevole delle sole controversie valutate – in via preliminare – ammissibili e non manifestamente infondate. È solo quando un simile esito si rivela impraticabile che sulla Commissione, accertata l'eventuale violazione del Codice etico d'Ateneo, grava esclusivamente un obbligo di segnalazione al Rettore (art. 16, 2° comma) o – se la violazione è posta in essere dal Rettore – al Senato Accademico (art. 16, 5° comma). La titolarità del potere sanzionatorio, in ogni caso, appartiene al Senato Accademico, a conferma della natura solo conciliatoria della Commissione etica nell'ambito di procedure attivate da (e nei confronti di) componenti dell'Ateneo.

Si spiega così anche la previsione del Codice etico secondo la quale la Commissione «opera in base a segnalazioni non anonime» (art. 15, 4° comma, lett. b): è di tutta evidenza, infatti, che l'anonimato del ricorrente precluderebbe e pregiudicherebbe, *a priori*, la funzione di conciliazione cui è istituzionalmente chiamata.

L'alternativa – prevista nel medesimo art. 15, 4° comma, lett. b) – che la Commissione operi «per iniziativa propria» va interpretata coerentemente a tale quadro normativo d'insieme. Ciò preclude una sua lettura nel senso di consentire alla Commissione di attivarsi discrezionalmente su iniziativa di soggetti estranei alla comunità universitaria di Ferrara. Intesa correttamente, la previsione in esame, semmai, consente alla Commissione di attivarsi d'ufficio quando, *durante* una procedura interna già dichiarata ammissibile e non manifestamente infondata, essa venga a conoscenza di fatti rientranti nella propria competenza istituzionale e pertinenti alla procedura in corso. Ipotesi che non si configura nel caso in esame, essendo l'istanza del Sig. Schneider

*preliminarmente* inammissibile per carente legittimazione soggettiva.

3.3. La documentazione depositata dal Prof. Zauli viene intesa dalla Commissione come richiesta di parere circa l'applicazione del Codice etico d'Ateneo ai fatti in esame, presentata dal ricorrente in autotutela e nella qualità di professore ordinario afferente all'Università degli studi di Ferrara. La sua ammissibilità sotto il profilo soggettivo è pacifica.

3.4. Gli esiti delle relative valutazioni preliminari sono stati comunicati formalmente sia al Sig. Schneider che al Prof. Zauli.

In ragione del rilievo della procedura in corso, la Commissione etica ha ritenuto opportuno anticiparli mediante apposito comunicato, reso pubblico nel proprio sito istituzionale in data 5 giugno 2018. Diversamente, nelle fasi successive della procedura la Commissione ha ritenuto doveroso attenersi alla massima riservatezza (in conformità all'art. 15, 3° comma, del Codice etico), in quanto istituzionalmente chiamata a interloquire in via esclusiva con gli organi apicali dell'Ateneo (in questa vicenda il Pro-Rettore vicario, durante le diverse fasi della procedura; eventualmente il Senato Accademico, a conclusione della medesima), nel rispetto del principio di leale cooperazione che governa le loro relazioni.

3.5. Sempre in sede preliminare, su esplicita richiesta dello stesso Prof. Rigolin, la Commissione ha valutato – ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Codice etico - la eventuale sussistenza di un suo obbligo di astensione nella presente procedura, in ragione di pregressi progetti di ricerca e pubblicazioni da lui svolte in comune con il Prof. Zauli (nessuna delle quali, peraltro, inclusa nell'elenco dei lavori scientifici qui oggetto d'indagine).

Come già chiarito (vedi, *supra*, punto 3.2), la Commissione etica non è titolare di funzioni giudicanti, essendo chiamata a svolgere un'attività istruttoria prodromica ad eventuali decisioni sanzionatorie spettanti al Senato Accademico. Nell'adempimento dei propri compiti, la Commissione è chiamata a svolgere accertamenti sia di natura tecnica che di natura etica (in relazione alle norme di comportamento stabilite dal relativo Codice d'Ateneo). Rispetto ai primi, non riguardando pubblicazioni di cui il Prof. Rigolin è coautore, la Commissione non rileva una situazione di diretto conflitto d'interessi, tanto più avendo essa deciso di avvalersi di competenze tecniche esterne all'organo e all'Ateneo

(vedi, *infra*, punto 4.1). Rispetto ai secondi, la posizione del Prof. Rigolin è del tutto assimilabile a quella degli altri componenti della Commissione, tanto più che per le sue deliberazioni non è richiesta l'unanimità dei propri membri (art. 5, 1° comma, Regolamento della Commissione etica).

In ragione di ciò, la Commissione non rileva la sussistenza di cause ostative alla partecipazione del Prof. Rigolin alla presente procedura. Tuttavia, considerata la formulazione latissima dell'art. 6, 1° comma, del Codice etico d'Ateneo, che dà rilievo ad un conflitto di interessi «anche solo potenziale», cautelativamente la Commissione delibera che il Prof. Rigolin, ferma restando la sua legittima partecipazione alla presente procedura, dovrà comunque «astenersi, in ogni caso, da eventuali deliberazioni o decisioni in merito» (art. 6, 3° comma).

4. Per l'accertamento dei fatti oggetto della presente procedura, la Commissione ha fatto ricorso ai poteri d'indagine che le sono riconosciuti dalle proprie fonti normative.

4.1. Ai sensi dell'art. 7, 2° comma, del proprio Regolamento, la Commissione etica può avvalersi di esperti dotati delle competenze necessarie, allo scopo di approfondire specifiche questioni in esame. Per avvalersi di tale previsione, nella sua riunione del 21 giugno, la Commissione ha preliminarmente tracciato il profilo degli esperti di settore cui affidare l'incarico peritale.

In ragione della elevata tecnicità della materia in esame, si è reso necessario individuare due esperti, uno per ciascuna delle procedure di laboratorio – citofluorimetria e *western blot* – nel corso delle quali è stata ipotizzata una (presunta) manipolazione di dati sperimentali. La preferenza è stata data a esperti riconosciuti di nazionalità italiana, non afferenti all'Università degli studi di Ferrara, non universitari o universitari già collocati fuori ruolo, che non abbiano avuto o non abbiano in corso forme di collaborazione scientifica o professionale con il Prof. Zauli. In analogia alle procedure di revisione per i lavori scientifici seguite dalle riviste più accreditate, si è deciso di riconoscere al Prof. Zauli la facoltà di indicare eventuali ragioni ostative ai nominativi autonomamente individuati dalla Commissione etica.

4.2. Quanto alla metodologia da seguire per individuarne concretamente i nominativi, la Commissione etica – tramite il suo Presidente – ha preso contatto con i Presidenti delle due principali associazioni disciplinari di settore.

Su indicazione dei due Presidenti sono stati così proposti – rispettivamente - i nominativi di un esperto per la perizia concernente i dati sperimentali ottenuti mediante metodiche di *western blot*, e di un esperto per la perizia riguardante i dati ottenuti mediante esperimenti di citofluorimetria.

Verificata la corrispondenza dei relativi *curricula* ai criteri preliminarmente individuati dalla Commissione etica, e acquisito sui loro nominativi il nulla osta da parte del Prof. Zauli, l'incarico peritale è stato formalizzato con lettera del 2 agosto 2018 (Prot. n. 112870, Il 30.6), a firma del Pro-Rettore vicario, Prof. Enrico Deidda Gagliardo. Entrambi i periti, nell'accettare l'incarico a titolo gratuito, hanno altresì sottoscritto una dichiarazione in cui affermano, sotto la propria responsabilità, di non avere in corso né di aver avuto in precedenza rapporti professionali o collaborazioni scientifiche con l'Ateneo di Ferrara, tali da configurare un possibile conflitto di interessi nell'ambito della procedura in oggetto.

*Curricula* e dichiarazioni sottoscritte risultano allegare al verbale della riunione della Commissione etica svoltasi in data 10 luglio (n. 3/2018, Rep. n. 129/2018, Prot. n. 83787 dell'11 luglio 2018).

**4.3.** Per consentire ai due periti di svolgere il loro incarico, a ciascuno è stato consegnato, *brevi manu*, copia della documentazione prodotta dal Prof. Zauli che è all'origine della presente procedura. Essa include:

- a) la segnalazione del Sig. Schneider pubblicata sul sito *For Better Science* in data 16 e 23 maggio 2018;
- b) copia dei dieci articoli del Prof. Zauli citati nella segnalazione del Sig. Schneider;
- c) controdeduzioni dettagliate, punto per punto, concernenti i dieci articoli fatti oggetto di segnalazione;
- d) figure illustrative delle controdeduzioni;
- e) esempi di immagini tratte da quaderni di laboratorio relativi agli esperimenti di citofluorimetria e di *western blot*.

L'accertamento peritale richiesto ha riguardato esclusivamente le (presunte) manipolazioni di figure dei suddetti esperimenti contenute nelle suddette dieci pubblicazioni del Prof. Zauli, il cui elenco analitico è riportato nel verbale della riunione della Commissione etica svoltasi in data 21 giugno (n. 2/2018, Rep. n. 109/2018, Prot. n. 76782 del 2 luglio 2018).

Con lettera di istruzioni firmata dal Presidente della Commissione etica, sono stati rivolti ai due esperti tre quesiti, ordinati secondo una scala di disvalore progressivo, al fine di accertare se le controdeduzioni del Prof. Zauli chiariscano (o meno) i dubbi sollevati o se – in caso di dubbio – si configuri un

errore materiale o una manipolazione e se – in tal caso - ne risulti inficiata la validità scientifica della pubblicazione.

I tempi assegnati per lo svolgimento delle due perizie richieste sono stati pari a due mesi (con possibilità di un ulteriore mese di proroga) a decorrere dal giorno successivo alla citata lettera d'incarico.

4.4. Nei tempi stabiliti, entrambi gli esperti hanno fatto pervenire in via riservata ed esclusiva al Presidente della Commissione etica le rispettive perizie in data 26 settembre 2018 e in data 22 ottobre 2018. Nella loro integralità, le due perizie sono state prese in visione dalla Commissione etica nella riunione del 23 novembre ed allegate al relativo verbale (n. 4/2018, Repertorio n. 263/2018 - Prot n. 181967 del 07/12/2018). Dal loro esame è emerso quanto segue.

Quanto alla prima perizia, delle 10 pubblicazioni esaminate, solo 4 contengono dati sperimentali ottenuti con metodiche di *western blot*. Nessuna di esse presenta anomalie di sorta: le controdeduzioni del Prof. Zauli si rivelano documentate, complete, persuasive. I dati scientifici così ottenuti e utilizzati nelle pubblicazioni sono attendibili.

Quanto alla seconda perizia, delle 10 pubblicazioni esaminate, solo 7 contengono dati sperimentali di citofluorimetria. In 1 di esse non è escluso l'errore materiale, mentre nelle rimanenti 6 è possibile ipotizzare duplicazioni di medesime immagini in lavori scientifici differenti, con possibili ricadute sull'attendibilità dello specifico assunto (e delle conclusioni correlate) per la cui dimostrazione è offerta la figura contestata.

Copia delle due perizie sono state poste nella disponibilità del Prof. Zauli, invitato altresì dalla Commissione etica a produrre – entro il 15 gennaio 2019 - una memoria in replica agli esiti emersi dalla perizia concernente i dati sperimentali di citofluorimetria.

In osservanza al principio di leale collaborazione tra gli organi di Ateneo, la Commissione ha dato mandato al suo Presidente di consegnare copia delle due perizie anche al Pro-Rettore vicario, informandolo circa le deliberazioni assunte dalla Commissione in ordine al prosieguo della presente procedura.

5. Il giorno successivo, dunque il 24 novembre 2018, il Prof. Zauli ha inviato una missiva all'attenzione del Presidente della Commissione etica (e del Pro-Rettore vicario). Il testo integrale della lettera è allegato al verbale della riunione della Commissione svoltasi in data 11 dicembre 2018 (Repertorio n. 2/2019 - Prot n. 2738 del 10/01/2019). Per quanto qui rileva, nella missiva vengono

formulate alcune riserve sull'esito della perizia concernente dati sperimentali ottenuti con metodiche di citofluorimetria, perché elaborata su copie cartacee pubblicate (e non su dati originali) e per la mancata interlocuzione con un membro dell'equipe ferrarese, autore materiale di larga parte delle analisi di citofluorimetria svolte (benché egli fosse disponibile ad offrire eventuali delucidazioni). Nel contempo, la missiva non esclude la possibilità di errori materiali da parte della medesima *equipe* di cui il Prof. Zauli era capogruppo, in ragione della notevole mole di pubblicazioni scientifiche prodotte nell'arco temporale interessato (117 articoli internazionali tra il 1998 e il 2009), della strumentazione in uso all'epoca (FACScan con memorizzazione di *files in list mode*), della metodica seguita nella selezione dal *database* generale delle immagini da pubblicare (peraltro adoperate a meri scopi esemplificativi di dati quantitativi riportati in tabella).

Rammaricandosene, il Prof. Zauli imputa quanto accaduto a leggerezza e mancata accuratezza nella scelta e assemblaggio dell'apparato iconografico, escludendo categoricamente che ciò abbia alterato – men che meno intenzionalmente – la validità scientifica delle ricerche svolte.

Da ultimo, lamenta l'impossibilità di risalire ai dati sperimentali originali, giacché il materiale in esame, assai datato, era stato acquisito con *floppy disk* formattati con un sistema (Pascal 3.22) da tempo dismesso e non più utilizzabile con qualsiasi strumentazione attuale.

La missiva si chiude con l'invito alla Commissione etica di concludere rapidamente la procedura in corso.

6. Successivamente, in data 7 dicembre 2018, il Prof. Zauli ha chiesto al suo Presidente di essere ascoltato dalla Commissione etica, prima della definizione della presente procedura.

Ai sensi dell'art. 15, comma 4, lett. a) e c) del Codice etico d'Ateneo, che riconosce alla Commissione la facoltà di audire le parti interessate, la richiesta è stata accolta e il Prof. Zauli è stato invitato a intervenire in apertura della riunione dell'organo, convocata per il giorno 11 dicembre 2018.

6.1. In tale sede il Prof. Zauli, avvalendosi anche di pertinente documentazione fotografica, ha ampiamente illustrato quanto qui viene solo sinteticamente riassunto (rimandandosi al verbale della riunione – Repertorio n. 2/2019 - Prot n. 2738 del 10/01/2019 – per la riproduzione stenografica del contenuto integrale delle sue dichiarazioni). erbali



A seguito delle segnalazioni del Sig. Schneider alle riviste scientifiche che, tra il 1998 e il 2009, hanno pubblicato i dieci articoli oggetto d'indagine, una sola (*Circulation Research*) ha chiesto chiarimenti al gruppo di ricerca ferrarese.

La risposta inviata alla rivista in data 20 agosto 2018 segnala che: 1) all'epoca della pubblicazione non esisteva obbligo di conservazione e archiviazione *sine die* di dati originali; 2) ciò nonostante, aderendo per scelta propria alla *policy* del *National Health Institute*, l'*equipe* del Prof. Zauli conservava in archivio i dati per un massimo di 7 anni, mentre la richiesta di chiarimento si riferisce a pubblicazioni risalenti di 11 anni; 3) si conviene che probabilmente vi è stata la duplicazione di una medesima immagine, dovuta a mancata accuratezza durante il relativo assemblaggio, peraltro non ravvisata neppure dall'ufficio editoriale della rivista; 4) a rimedio, la risposta allega il pannello di immagini scannerizzate - ritrovato nell'archivio del laboratorio ferrarese fatto oggetto di apposita ed estensiva ricerca - perché la rivista possa provvedere ad una *errata corrige*.

La rivista si è ritenuta soddisfatta del chiarimento così ottenuto, né ha ritenuto necessario pubblicare l'*errata corrige* (come pure è consuetudine fare in caso di errori materiali) ritenendo quanto accaduto influente sull'esito della ricerca già pubblicata.

Nel sottolineare che solitamente il dato scientificamente rilevante è quello - riportato in tabella o in istogramma oltre che nel testo dell'articolo - relativo alla media +/- deviazione *standard* di esperimenti ripetuti più volte, il Prof. Zauli sottolinea alla Commissione etica che l'articolo pubblicato su *Circulation Research* meritò all'epoca un editoriale che ne sottolineava la rilevanza scientifica, ed ha poi registrato 88 citazioni da autori ospitati in riviste di prestigio (tra esse, ad esempio, *Blood*, *Circulation*, *Clinical Cancer Research*) senza che mai ne venisse indubbiata la correttezza e l'importanza scientifica.

L'*iter* seguito nella vicenda fin qui ricostruita ricalca il corretto procedere in ambito scientifico, che consente di accertare l'attendibilità delle ricerche pubblicate. Nel rivendicare l'assoluta integrità propria e dei suoi collaboratori per quanto concerne l'elaborazione di dati scientifici, sempre svolti in triplicato quando non in quintuplicato prima della relativa pubblicazione, il Prof. Zauli afferma che se errori ci sono stati (come nel caso illustrato), non hanno minimamente inficiato la validità di quanto pubblicato (in questo come in altri articoli).

6.2. La Commissione etica ha inteso la missiva del Prof. Zauli inviata in data 24 novembre (vedi, *supra*, punto 5) come memoria in replica all'esito delle perizie già acquisite, ora integrata dalle

comunicazioni svolte davanti all'organo e acquisite stenograficamente a verbale (vedi, *supra*, punto 6.1).

Considerata così conclusa la fase istruttoria della presente procedura, la Commissione ha deliberato quanto segue.

### *La deliberazione*

7. Preliminarmente, è necessario precisare il perimetro entro il quale si svolge l'accertamento cui la Commissione etica è chiamata nella presente procedura.

Suo compito non è di accertare l'attendibilità e/o la qualità scientifica delle ricerche fatte oggetto delle 10 pubblicazioni in esame, svolte dal Prof. Zauli e dalla sua *equipe*: una simile incombenza trova soddisfazione naturale all'interno della comunità scientifica, nella logica propria del giudizio di pari, secondo regole e prassi coinvolgenti l'Autore, le riviste ospitanti, gli studiosi della materia, all'interno di una dialettica continua e costante nel tempo che consente la conferma o la falsificazione dei dati e degli esiti delle ricerche pubblicate.

Altro è il compito istituzionale di questa Commissione: accertare se, alla luce delle risultanze istruttorie, è riscontrabile nei fatti indagati la violazione intenzionale di una o più disposizioni del Codice etico d'Ateneo. Tale accertamento va svolto nell'interesse non solo del Prof. Zauli che – in questa vicenda – ha agito in autotutela, ma anche dell'Università degli studi di Ferrara al fine di «rispettarne il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'istituzione» (art. 11, 1° comma, del Codice etico d'Ateneo).

All'interno di questo perimetro è necessario accertare sia la condotta materiale sia l'intenzionale volontà del Prof. Zauli, per poi verificare se entrambe concorrano a configurare una o più violazioni del Codice etico d'Ateneo. Oltre ad eventuali possibili profili di violazione dei principi ispiratori affermati nel relativo Preambolo, il riferimento è, in particolare, al dovere di ciascun membro dell'Università di Ferrara di «mantenere una condotta onesta e responsabile» anche nell'«illustrare alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati, l'integrità e l'impatto etico delle ricerche» svolte (art. 3, 2° comma), e di «privilegiare sempre nelle scelte esclusivamente il principio delle capacità e delle competenze individuali e della qualità delle prestazioni professionali in ogni contesto» (art. 7, 2° comma, lett. b).

8. Quanto all'elemento materiale delle ipotizzate infrazioni etiche, la Commissione ritiene ragionevolmente accertata la

presenza di errori in figure di esperimenti di citofluorimetria riprodotte in alcune delle pubblicazioni in esame, nella forma di duplicazioni di medesime immagini in lavori scientifici differenti.

Tale conclusione si rivela plausibile alla luce di diverse acquisizioni istruttorie.

**8.1.** Un errore materiale è stato certamente accertato nella pubblicazione ospitata dalla rivista *Circulation Research*, a seguito della descritta verifica (vedi, *supra*, punto 6.1) avvenuta in forme collaborative e secondo prassi consolidate nella comunità scientifica.

**8.2.** Errori materiali in altre pubblicazioni sono stati accertati all'esito della perizia relativa agli esperimenti di citofluorimetria acquisita dalla Commissione etica (vedi, *supra*, punto 4.4.).

È parere di questa Commissione che le riserve avanzate dal Prof. Zauli circa la sua attendibilità, in ragione del mancato utilizzo di dati originali e della mancata interlocuzione con un determinato membro del gruppo di ricerca, vadano ridimensionate.

L'istruttoria svolta ha permesso di accertare che i dati sperimentali originali o non sono più disponibili da tempo o non sono più utilizzabili. Come si è potuto apprendere dalle comunicazioni stenografate del Prof. Zauli (vedi, *supra*, punto 6.1), di tutti gli esperimenti di citofluorimetria effettuati all'epoca dei fatti l'*equipe* ferrarese possiede tuttora un cospicuo archivio di oltre 27.000 *files* contenuti in circa 1.300 *floppy disk*: benché non impossibile, il tentativo di recuperarvi alcuni dei dati originali si sarebbe rivelato estremamente oneroso, anche in ragione dell'obsolescenza dei sistemi operativi dell'epoca.

Va inoltre sottolineato che il perito ha sì lavorato su dati cartacei, riproductivi però delle controdeduzioni elaborate dal Prof. Zauli e comunicate al Senato Accademico - oltre che poste nella disponibilità di tutti i componenti dell'Ateneo di Ferrara - sul presupposto implicito della loro attendibilità, persuasività, esaustività.

Quanto alla mancata interlocuzione - in sede peritale e davanti alla Commissione etica - del componente del gruppo di ricerca, essa si giustifica per un dato formale ostativo: solo in una delle pubblicazioni oggetto d'esame il suo nome compare tra i relativi co-autori. Viceversa, in tutte le altre nove pubblicazioni il suo nominativo non compare mai nei pur lunghi elenchi di co-autori. Ciò non consente di poterlo ufficialmente associare alla larghissima maggioranza delle pubblicazioni oggetto della presente procedura.

8.3. La possibilità di analoghi errori materiali in altre pubblicazioni, infine, non è stata esclusa neppure dallo stesso Prof. Zauli. Così nella sua lettera al Presidente della Commissione etica in data 24 novembre 2018 (vedi, *supra*, punto 5) in almeno due passaggi testuali. Così nelle sue comunicazioni alla Commissione etica in data 11 dicembre 2018 (vedi, *supra*, punto 6.1).

9. Più che plausibile l'esistenza dei suddetti errori materiali, il problema cruciale è accertarne la natura, intenzionale o meno: solo nella prima ipotesi, infatti, potrebbe parlarsi di manipolazione e ritenersi consumata una violazione del Codice etico.

Adombra l'ipotesi della manipolazione una delle due perizie, limitatamente a 6 lavori esaminati, deducendone che la validità delle pubblicazioni scientifiche possa risultarne *pro parte* inficiata.

Preliminarmente, va specificato che un'attività peritale - in qualsiasi giudizio - può essere proceduralmente obbligatoria o facoltativa, ma mai vincolante. I suoi esiti concorrono alla formazione della decisione, ma non la sostituiscono. Opinando diversamente per la presente procedura, il potere di accertamento delle eventuali violazioni del Codice etico d'Ateneo sarebbe solo formalmente di titolarità di questa Commissione, ma concretamente esercitato dagli esperti interpellati.

Ciò premesso, alla luce degli accertamenti istruttori, questa Commissione ritiene di dover escludere gli estremi del dolo o della colpa grave da parte del Prof. Zauli.

9.1. In tale direzione orientano gli elementi di contesto che vanno debitamente considerati, per restituire la giusta misura dei fatti in esame.

L'*equipe* di ricerca del Prof. Zauli ha prodotto, nell'arco temporale interessato (1998-2009), un numero davvero cospicuo di pubblicazioni scientifiche internazionali (117 in dieci anni). Le metodiche di lavoro all'epoca in uso erano certamente permeabili all'involontario errore materiale, quale lo scambio di *files* che si era obbligati a memorizzare in serie di otto caratteri e i cui nominativi dovevano essere riportati in esteso e necessariamente associati a una corrispondente lista cartacea.

9.2. Di particolare rilevanza è pure la reazione delle riviste scientifiche ospitanti le 10 pubblicazioni oggetto della presente procedura. Benché tutte allertate dal Sig. Schneider (come da lui

dichiarato nella mail inviata alla Commissione etica in data 15 maggio: cfr. verbale n. 1/2018, Rep. n. 86/2018, Prot. n. 69324 del 13 giugno 2018), soltanto una rivista ha ritenuto di dare seguito alla segnalazione, chiedendo spiegazioni al Prof. Zauli e poi ritenendole del tutto soddisfacenti (vedi, *supra*, punto 6.1).

Il giudizio di pari – il solo davvero risolutivo in ambito scientifico – ha dunque fin qui escluso qualsiasi manipolazione intenzionale, né ha espresso valutazioni di inattendibilità circa gli esiti scientifici delle ricerche svolte dall'*equipe* ferrarese. Il dato merita adeguata sottolineatura: diversamente dalle perizie richieste, per incarico circoscritte ad un segmento della catena sperimentale, *referee* e comitati scientifici delle riviste ospitanti hanno invece una visione non parcellizzata della ricerca svolta. La loro reazione o mancata reazione è espressiva di avallo complessivo della metodologia seguita e dei risultati scientifici conseguiti.

**9.3.** Va considerato, inoltre, il ruolo del Prof. Zauli nel lavoro di ricerca e di elaborazione dei relativi dati ai fini della loro pubblicazione. In qualità di capogruppo, il suo compito è stato quello di impostare il disegno sperimentale, di scrivere il testo dell'articolo (con particolare riferimento all'introduzione, ai risultati e alla discussione), di operare quale interfaccia con le riviste scientifiche ed i relativi *referee*. Spettava agli altri co-autori il compito di scegliere il materiale iconografico da pubblicare, generalmente selezionato da chi materialmente aveva effettuato e ripetuto serialmente gli esperimenti.

Sul piano scientifico, è fuori discussione che di un errore materiale riscontrabile in una pubblicazione collettanea, il capofila risponda alla pari di tutti gli altri coautori. Lo stesso Prof. Zauli, inequivocabilmente e con grande correttezza, si è assunto *pro quota* tale responsabilità, al tempo stesso sempre rivendicando l'integrità scientifica sua personale e di tutti i suoi collaboratori, escludendo categoricamente propositi intenzionalmente orientati ad alterare gli esiti degli esperimenti scientifici svolti in *equipe*.

Dal punto di vista etico – l'unico che rileva in questa sede – il ruolo del Prof. Zauli obbliga invece ad una diversa considerazione. Egli, infatti, verrebbe in ipotesi sanzionato non per una responsabilità personale, bensì per una sorta di responsabilità oggettiva. Certamente rilevante sul piano scientifico, tale forma di responsabilità è del tutto estranea al piano etico che richiede, per sua natura, la volontà del soggetto di porre in essere *intenzionalmente* la violazione di regole deontologiche.

9.4. A prova della buona fede del Prof. Zauli, infine, è la fase genetica della presente procedura.

Questa, infatti, sarebbe nata morta, in ragione della preliminare inammissibilità dell'istanza presentata dal Sig. Schneider (vedi, *supra*, punto 3.2). È solo grazie alla richiesta di parere formulata di propria iniziativa dal Prof. Zauli che l'*iter* davanti a questa Commissione ha potuto validamente incardinarsi e regolarmente svilupparsi fino all'odierno epilogo. Agendo in tal senso, il Prof. Zauli ha dato segno tangibile della volontà di fare chiarezza sull'intera vicenda, convinto della correttezza e dell'onestà dell'operato proprio e della sua *equipe* di ricerca.

9.5. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, se di errori materiali del Prof. Zauli e della sua *equipe* si può parlare, di errori onesti si è trattato.

10. Non ravvisandosi alcuna violazione del Codice etico d'Ateneo, questa Commissione non ha alcun obbligo di comunicazione della presente delibera al Senato Accademico (cfr. art. 16, 5° comma), fatto salvo l'onere gravante sul Presidente della Commissione etica di presentare annualmente (*id est*: 1 giugno 2019) all'organo senatoriale «una relazione in cui dà conto delle questioni emerse e delle decisioni assunte» (art. 15, 4° comma). Né questa Commissione è autorizzata a rendere pubblica la procedura seguita e le deliberazioni assunte, in quanto vincolata a riservatezza nello svolgimento delle proprie funzioni (art. 15, 3° comma).

Tuttavia, la presente procedura – in ragione della carica apicale attualmente rivestita dal Prof. Zauli, Rettore-pro tempore dell'Ateneo ferrarese – coinvolge indirettamente l'intera comunità universitaria e, nelle sue fasi, ha ricevuto attenzione anche al di fuori di essa.

La Commissione etica ritiene di interesse collettivo la conoscenza della procedura seguita e delle deliberazioni assunte, anche a testimonianza del fatto che questo organo, durante l'intero procedimento, ha operato «in piena e scrupolosa osservanza dei canoni di indipendenza, correttezza, imparzialità, riservatezza» (art. 15, 3° comma, Codice etico d'Ateneo). Auspica dunque che il Rettore dell'Università di Ferrara ne dia informazione almeno al Senato Accademico, in forme e modalità adeguate, a conferma che «l'Ateneo di Ferrara è una casa di vetro».

*Per questi motivi*

La Commissione etica dell'Università di Ferrara, in risposta alla richiesta di parere presentata dal Prof. Giorgio Zauli (protocollata in data 1 giugno 2018, Repertorio n. 60/2018 – Prot. n. 66968) non ravvisa alcuna violazioni del Codice etico d'Ateneo.

Dispone che copia integrale del presente documento sia notificata al Prof. Giorgio Zauli e, per conoscenza, al Pro-Rettore vicario, Prof. Enrico Deidda Gagliardo.

Ferrara, 10 gennaio 2019

F.to:

Prof. Andrea Pugiotto, *Presidente e Redattore* *Andrea Pugiotto*

Prof. Gian Matteredo Rigolin *Gian Matteredo Rigolin*

Dott.ssa Cristina Munari *Cristina Munari*

Dott.ssa Paola Migliori *Paola Migliori*

Sig. Edoardo Luigi Manfra *ELM*

Dott.ssa Cinzia Mancini, *Segretaria amministrativa* *Cinzia Mancini*